

R.G. 3787 2017



**Tribunale Ordinario di Velletri**  
**Sezione lavoro**  
**ORDINANZA**  
nel ricorso promosso ex art. 700 c.p.c.  
- art. 669 *sexies* c.p.c. -

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Raffaella Falcione, nel ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. da

██████████  
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Cava **RICORRENTE**

nei confronti di:

**MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il LAZIO AMBITO PROVINCIALE DI ROMA** in persona dei legali rappresentanti *pro-tempore*,  
**CONVENUTI CONTUMACI**

a sciogliendo la riserva incamerata all'udienza del 29.08.2017  
letti gli atti ed i documenti di causa  
viste le deduzioni della parte ricorrente

**OSSERVA**

Con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. la ricorrente in epigrafe, docente di scuola secondaria assunta con contratto a tempo indeterminato in data 1.09.2014, attualmente in servizio presso l'I.C. ██████████, riferisce di avere partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con Ordinanza Ministeriale n 221 dell'11.04.2017 chiedendo, con la domanda presentata il 3.05.2017, che venisse valutato, ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'assegnazione della nuova sede, il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie (Istituto Paritario comprensivo ██████████) negli aa.ss. dal 2006/2007 al 2013/2014 (doc. 3, 3a, 3b, 3c).

Lamenta, al riguardo, che il MIUR ha ommesso di valutare il richiesto servizio pre-ruolo, per un totale di 48 punti, affermando che "nelle note comuni alla Tabella dei trasferimenti a domanda e d'ufficio dei docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado e degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado ed artistica e del personale educativo,



Orbene, premesso che nel caso in disamina è pacifico che l'istituto scolastico presso cui la ricorrente ha prestato servizio negli aa.ss. dal 2006/2007 al 2013/2014 è istituto paritario, così come si evince dal certificato di servizio dell'8.09.2014 da cui risulta che la Scuola **██████████** è stata resa paritaria con D.M. del 28.02.2011, la ricostruzione del quadro normativo che disciplina la vicenda che ci occupa, e le suesposte considerazioni, inducono questo giudice ad aderire all'impostazione favorevole alla docente.

Né, chiarito l'equivoco creato dal testo dell'art. 485 citato, appare ostativa la giurisprudenza della S.C. di Cassazione (sentenza n. 1035/2014) in cui è bene precisare, si afferma un principio diverso, e cioè che l'art. 2 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576, riprodotto dall'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o parificate (e non pareggiate come al comma precedente), attribuisce un beneficio che, rivestendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o comunali.

Ne discende che sussistono significativi elementi per ritenere fondata la censura svolta dalla ricorrente nei confronti del C.C.N.I. 2017 (o meglio, della sua nota comune in calce alle tabelle di valutazione dei titoli), in quanto in contrasto con fonti di rango superiore e primario.

#### Il periculum in mora

La ricorrente, in proposito, deduce che l'erronea ed illegittima attribuzione del punteggio ai fini del trasferimento ha prodotto un pregiudizio imminente, grave e irreparabile alla sfera dei propri diritti personali e familiari, essendole stata illegittimamente preclusa la possibilità (*rectius* la certezza) di riavvicinarsi alla propria famiglia distante centinaia di chilometri dalla sede di servizio oggi assegnata. Inoltre, va considerato, che la docente rischia di rimanere lontana da casa per anni vedendo così gravemente minata l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare.

Gli effetti lesivi del mancato accoglimento del ricorso cautelare, quindi, non ricadrebbero solo su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la sfera dei diritti personali e familiari, come tali insuscettibili di reintegrazione per equivalente *ex post*.  
Ne deriva la sussistenza della c.d. "imminenza ed attualità" del pregiudizio.

Per tutti i motivi esposti il ricorso merita accoglimento.

L'esistenza di contrasti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 689 bis ss. e 700 c.p.c., così provvede:

1. Ordina al Ministero convenuto, in persona del Ministro pro tempore, di rivalutare nuovamente la sede lavorativa da assegnare alla docente **██████████** riconoscendole il servizio pre-ruolo svolto negli anni scolastici dal 2006/2007 al



2013/2014 nella misura in cui è valutato il servizio statale, tenendo presente il criterio delle preferenze espresse dall'aveute diritto.

2. [REDACTED]

Velletri, 01/09/2017

Il Giudice  
Dott.ssa Raffaella Falcione

